

amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, modificare gli importi come segue:

2002: — 1.000;
2003: — 1.000;
2004: — 1.000.

13. 43. *(Nuova formulazione)* Lucidi, Minniti, Diana, Ruzzante, Roberto Barbieri, Michele Ventura.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la parola: militare con le seguenti: delle Forze armate.

13. 44. (ex 11. 13.) Lavagnini.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono inoltre stanziati per l'anno 2002 la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del predetto personale per valorizzare la peculiarità dei loro compiti utilizzando fino alla copertura di tali maggiori oneri i proventi derivanti dalla cessione di immobili o infrastrutture assegnati o in uso al Ministero della difesa, in conseguenza della attuazione delle norme di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

13. 27. (ex 1984/IV/11. 1.) Minniti, Angioni, Ruzzante, Pisa, Manzini, Rottundo, Molinari, Ostillio, Lucidi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è disposto un incremento di 144,61 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, nonché un ulteriore incremento del fondo di 337,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 144,61 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 27,54 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

13. 15. (ex 11. 25.) Russo Spina, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Al comma 3, sostituire il primo, il secondo ed il terzo periodo con i seguenti:

Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 ed in aggiunta a quanto previsto all'articolo 21, comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 216,92 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. È disposto un ulteriore incremento del fondo di 506,12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 216,92 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. La metà di tali ultimi incrementi, indicati nel triennio, è destinata al finanziamento di interventi tesi all'attribuzione al personale docente, nell'ambito della contrattazione nazionale, di una progressione economica in relazione

allo sviluppo della propria professionalità ed alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani*

13. 18. (ex * 11. 50., * 11. 44. e * 11. 56.) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Pennacchi, Capitelli, Sasso, Grignaffini.

Al comma 3, sostituire il primo, il secondo ed il terzo periodo con i seguenti:

Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 ed in aggiunta a quanto previsto all'articolo 21, comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 216,92 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. È disposto un ulteriore incremento del fondo 506,12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 216,92 milioni di euro a decorrere dal 2004. La metà di tali ultimi incrementi, indicati nel triennio, è destinata al finanziamento di interventi tesi all'attribuzione al personale docente, nell'ambito della contrattazione nazionale, di una progressione economica in relazione allo sviluppo della propria professionalità ed alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

13. 16. (ex 11. 40.) Bressa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 108,46 milioni di euro con le seguenti: 144, 61 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: 20, 66 milioni di euro con le seguenti: 27,54 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

13. 48. (ex 11. 23.) Russo Spina, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , subordinatamente fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

13. 19. (ex 11. 24.) Russo Spina, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: 273,72 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: 273,12 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale militare e delle forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

13. 25. (ex 11. 87.) Molinari, Ostilio.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché del personale prefettizio di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

13. 20. (ex 11. 36.) Rocchi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché del personale prefettizio di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

13. 51. (ex 11. 64.) Giuseppe Drago, Monigiello, Peretti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: in operazioni di contrasto fino alla fine del periodo con le seguenti: o indirettamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio.

13. 26. (ex 11. 88.) Molinari.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero in operazioni fino alla fine del periodo.

13. 21. (ex 11. 26.) Russo Spina, Giordano, Deiana.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole da: del disposto fino alla fine del comma con le seguenti: dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sulla base delle retribuzioni in godimento anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stanziati le somme di 48,14 milioni di euro per l'anno 2002, di 337,02 milioni di euro per l'anno 2003 e di 625,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 48.140;
2003: — 337.020;
2004: — 625.950.

13. 55 (ex * 11. 85). Ramponi, Ascierio, Cannella, Gamba, Giorgio Conte, Geraci.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 con le seguenti: 373 milioni di euro per l'anno 2003 e di 635 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 utilizzando i proventi derivanti dall'attuazione delle norme di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in misura pari agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

13. 49. Minniti, Lucidi, Pisa, Manzini, Luongo, Lumia, Diana, Rotundo, Ruzzante, Ostillio, Molinari, Angioni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di allineamento giuridico ed economico tra gli ufficiali delle Forze armate e quelli delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri è stanziata la somma di 10.108 milioni per l'anno 2002 e di 10.108 milioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004. All'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento economico »;

b) alla lettera b), le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento economico ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.108;
2003: — 10.108;
2004: — 10.108.

***13. 60.** Minniti, Lucidi, Pisa, Manzini, Luongo, Lumia, Diana, Rotundo, Ruzzante, Ostillio, Molinari, Angioni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di allineamento giuridico ed economico tra gli ufficiali delle Forze armate e quelli delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri è stanziata la somma di 10.108 milioni per l'anno 2002 e di 10.108 milioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004. All'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento economico »;

b) alla lettera b), le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento economico ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.108;

2003: — 10.108;

2004: — 10.108.

***13. 61.** Lavagnini.

Al comma 5, sostituire le parole: da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica e al personale della carriera prefettizia *con le seguenti:* e di 10 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica, al personale della carriera prefettizia e ai professori e ricercatori universitari.

Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

13. 52. (ex 11. 68). Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Ranieli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , nonché la somma di 41,31 milioni di euro da destinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al completamento e all'allineamento del processo di perequazione retributiva per i dirigenti delle forze armate e delle forze di polizia, con le procedure previste dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 41.310;

2003: — 41.310;

2004: — 41.310.

13. 50. (ex *11. 84). Minniti, Manzini, Pisa, Lucidi, Luongo, Lumia, Diana, Rotundo, Ruzzante, Ostillio, Molinari, Angioni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e ai professori e ai ricercatori.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

13. 53. (ex 11. 69). Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Ranieli.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: per il biennio 2002-2003 *fino alla fine del comma con le seguenti:* , calcolati comprensivi degli aumenti derivanti dall'inflazione reale, e quindi con successivo recupero a conguaglio, per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle autonomie locali, del servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico del bilancio dello Stato, analogamente a quanto attiene alla contrattazione integrativa.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

13. 22. (ex 11. 27.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

***13. 23.** (ex * 11. 51., * 11. 43., * 11. 45., *11. 4., *11. 1.) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Olivieri, Sereni, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Mariani, Rava, Rossiello, Sgobio, Squaglia, De Brasi, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Cialente, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Ruggia, Siniscalchi, Tolotti, Tidei, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Zappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Villetti, Grandi, Buffo, Marone, Lucidi.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

* **13. 24.** (ex 11. 41.) Bressa.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della

percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

13. 01. (ex 11. 02.) Bertinotti, Russo Spena, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Valpiana, Vendola.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'orario normale di lavoro, secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi dei lavoratori, è fissato in 35 ore settimanali.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

13. 02. (ex 11. 015.) Bertinotti, Russo Spena, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Valpiana, Vendola.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Al fine di ricostruire il fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 120.000;

13. 05. (ex 11. 0. 16). Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Ranieli.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
CCD-CDU-BIANCOFIORE**

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di Contabilità Generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003):

2002: - 200;

2003: - 200;

2004: - 200.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 -Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo -

Cap. 3460, 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8641, 8642, 8643, 8645) apportare le seguenti variazioni:

2002: - 200;

2003: - 200;

2004: - 200.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento per l'anno 2002, dell'8 per cento negli anni 2003-2004.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 10 per cento per gli anni 2002, 2003, 2004 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004 relativi alla categoria IV, con esclusioni delle spese relative al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente pre-determinate, sono ridotte del 5 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 Agenzie Fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio, Agenzia del territorio, e Agenzia delle dogane), ridurre gli importi previsti del 10 per cento.

Compensazione n. 6.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 4.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante

disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « ad una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione »

Compensazione n. 9.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia »

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e suc-

cessive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci

volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma i si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » con le seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 250.000;

2003: — 250.000;

2004: — 250.000;

rubrica: Ministero della Difesa

2002: — 10.123;

2003: — 10.269;

2004: — 10.269.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 2 per cento, 1,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 6,7 per cento, 6,5 per cento.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazioni n. 16.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO, MARGHERITA, DL - L'ULIVO, MISTO - COMUNISTI ITALIANI, MISTO - VERDI - L'ULIVO E MISTO - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 3.

(A.C. 1984 - Sezione 5)**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 14.**

*(Compatibilità della spesa in materia
di contrattazione collettiva nazionale
ed integrativa).*

1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni ».

2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 40-bis. — *(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa).* — 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano an-

nualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica.

3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.

4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO
14 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 14.**

*(Compatibilità della spesa in materia di
contrattazione collettiva nazionale ed inte-
grativa).*

Sopprimerlo.

* **14. 1.** (ex 12. 26) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.

* **14. 2.** (ex 12. 11, ex 12. 17 e ex 12. 1) Olivieri, Sereni, Pennacchi, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Roberto Barbieri, Morgando, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Raffaella Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Sgobio, Squeglia, De Brasi, Michele Ventura, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni,

Panattoni, Quartiani, Rizzo, Ruggia, Siniscalchi, Tolotti, Tidei, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Villetti, Grandi, Buffo, Lucidi.

Sopprimerlo.

* 14. 3. (ex 12. 12) Bressa.

Sopprimere il comma 1.

14. 5. (ex 12. 18) Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , resta in ogni caso escluso fino alla fine del comma.

14. 6. (ex 12. 19) Maura Cossutta, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

14. 7. (ex 12. 13) Bressa.

Sopprimere il comma 2.

* 14. 8. (ex 1984/XI/12. 1) Soda, Amici, Bielli, Marone, Chiti.

Sopprimere il comma 2.

* 14. 9. (ex 12. 20) Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 2, capoverso Art. 40-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ed il Governo.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: congiunte.

14. 10. (ex 12. 10 e 12. 2.) Soda, Grandi, Olivieri, Sereni, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Raffaella Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Sgobio, Squeglia, De Brasi, Michele Ventura, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Ruggia, Siniscalchi, Tolotti, Tidei, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Vigni, Villetti, Lucidi.

Al comma 2, capoverso Art. 40-bis, comma 2, dopo le parole: all'articolo 48, comma 6, aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelli degli enti locali.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

14. 12. (ex 12. 14) Bressa.

Al comma 2, capoverso Art. 40-bis, comma 2, dopo le parole: all'articolo 48, comma 6, aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelli degli enti locali.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani.

14. 13. (ex 12. 9) Olivieri, Sereni, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Raffaella Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Sgobio, Squeglia, De Brasi, Ventura, Michele Ventura, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani,

Rizzo, Ruggia, Siniscalchi, Tolotti, Tidei, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Villetti, Lucidi.

Al comma 2, capoverso Art. 40-bis, sopprimere il comma 3.

14. 14. (ex 12. 21) Sgobio, Pistone.

Al comma 2, capoverso Art. 40-bis, comma 3, dopo la parola: bilancio aggiungere le seguenti: delle rispettive amministrazioni.

14. 15. (ex 12. 8 e ex 12. 4) Olivieri, Sereni, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Raffaella Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Sgobio, Squeglia, De Brasi, Michele Ventura, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Ruggia, Siniscalchi, Tolotti, Tidei, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Villetti, Grandi, Lucidi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. In deroga alla legge 4 agosto 1984, n. 442 e in coerenza con i programmi di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica approvati dal Consiglio regionale, la regione Calabria può autorizzare l'assunzione di operai specializzati in relazione alle reali esigenze di intensificazione delle attività relative alla silvicoltura, alla pre-

venzione e agli interventi antincendio e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale e ambientale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, nella misura non superiore al 25 per cento del numero complessivo delle giornate lavorative effettuate al 30 dicembre 2001 e ciò per compensare in parte la perdita di giornate lavorative dovuta a dimissioni o pensionamenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

14. 01. (ex 12. 06) Oliverio, Meduri, Minniti, Pappaterra, Loiero, Bova, Camo, Mancini.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO, MARGHERITA, DL - L'ULIVO, MISTO - COMUNISTI ITALIANI, MISTO - VERDI - L'ULIVO E MISTO - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 3.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO**

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « ad una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione »

Compensazione n. 9.

(A.C. 1984 - Sezione 6)**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 15.***(Riordino degli organismi collegiali).*

1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 15.***(Riordino degli organismi collegiali)**Sopprimerlo.***Seguono compensazioni del Gruppo Mar-
gherita, DL-L'Ulivo.****15. 1.** (ex 13. 4.) Bressa.*Sopprimerlo.***Seguono compensazioni del Gruppo Rifon-
dazione Comunista.****15. 2.** (ex 13. 16.) Russo Spena, Giordano, Mascia.*Al comma 1, sostituire le parole: alle pubbliche amministrazioni con le seguenti: alle amministrazioni dello Stato.**Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il terzo periodo.***Seguono compensazioni del Gruppo Mar-
gherita, DL-L'Ulivo.****15. 3.** (ex 13. 5.) Bressa.*Al comma 1, sostituire le parole: alle pubbliche amministrazioni con le seguenti: alle amministrazioni dello Stato.**Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il terzo periodo.***Seguono compensazioni presentate unita-
riamente dai Gruppi Democratici di Sini-
stra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Mi-
sto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo
e Misto -Socialisti Democratici Italiani.****15. 4.** (ex 13. 6.) Morgando, Roberto Barbieri.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

15. 5. (ex 13. 17.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: da sottoporre aggiungere la seguente: preventivamente.

15. 6. (ex 13. 13.) Lion.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: organismi collegiali aggiungere le seguenti: la cui composizione è di esclusiva designazione statale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

15. 7. (ex 13. 8.) Rizzo, Pistone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono ritenuti organismi collegiali comunque indispensabili quelli aventi competenze in materie ovvero afferenti a risorse strategiche. Per tali organismi non si applica la procedura di cui al presente comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

15. 11. (ex 13. 7.) Rizzo, Pistone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono ritenuti organismi collegiali indispensabili quelli aventi composizione mista, Stato-regioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

15. 8. (ex 13. 9.) Rizzo, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, le amministrazioni di cui al comma

1 applicano le procedure previste dall'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificando la permanenza dei requisiti individuati al comma 1 del presente articolo.

15. 12. (ex * 13. 15.) Alberto Giorgetti, Cristaldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La soppressione di diritto opera anche qualora il provvedimento di cui al presente comma non sia stato adottato entro il termine previsto.

15. 13. (ex 1984/I/13. 1. e 13. 18) Soda.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO, MARGHERITA, DL - L'ULIVO, MISTO - COMUNISTI ITALIANI, MISTO - VERDI - L'ULIVO E MISTO - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 3.